

Più spazio agli interventi degli Stati per gli accordi con le multinazionali

Corte Ue / 2

Gli eurogiudici mettono un freno agli automatismi della Commissione

Marina Castellaneta

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea depositata ieri solleva diversi interrogativi sul futuro approccio della Commissione europea nei casi in cui gli Stati membri utilizzino il meccanismo del tax ruling.

Un dato è certo: la sentenza, con i numerosi paletti posti alla Commissione, fa guadagnare spazio agli interventi statali che spingono sugli accordi fiscali con le imprese multinazionali in materia di imposte dirette rispetto agli interventi restrittivi della Commissione nel contesto degli aiuti di Stato. Gli eurogiudici, infatti, hanno stabilito non solo l'iter preciso che Bruxelles deve seguire nella classificazione di una decisione tributaria anticipata all'interno degli aiuti di Stato, ma anche gli elementi che possono condurre a qualificare simili provvedimenti come compa-

tibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Di qui l'importanza generale della sentenza che permette di fissare il perimetro entro il quale le misure di tax ruling sono compatibili in particolare con le regole Ue in materia di aiuti di Stato e sulla libera concorrenza nel mercato interno. Non solo. La pronuncia traccia una netta linea di confine tra autonomia degli Stati membri in materia di imposte dirette e interventi della Commissione in base all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per i quali la Corte impone un esame «fondato sulle norme fiscali normali stabilite dal legislatore dello Stato membro interessato».

La sentenza è certo una sconfitta per la Commissione che, in sostanza, non ha effettuato una corretta valutazione per accertare il carattere selettivo di una misura fiscale, in particolare non procedendo a un'esatta qualificazione del regime fiscale normale vigente nel Paese che ha poi applicato la decisione tributaria anticipata.

Questo comporta che nelle azioni decise da Bruxelles, anche per combattere forme di elusione fiscale in grado di alterare la concorrenza e il mercato interno, va sem-

pre considerato il diritto nazionale applicabile nello Stato membro interessato per accertare il sistema di riferimento in materia di imposte dirette, presupposto indispensabile per valutare l'esistenza di un effettivo vantaggio fiscale e la natura selettiva di questo vantaggio rispetto al regime normale.

In questo modo, la Corte pone un freno ad automatismi negli interventi della Commissione e richiede non solo una valutazione caso per caso, ma anche un raffronto preciso che porti ad accertare se, nel caso di specie, vi sia stato un vantaggio selettivo attraverso la decisione tributaria anticipata. In base al diritto dell'Unione, la Commissione europea non gode di un potere di definire autonomamente la tassazione «normale» di una società integrata ed è, quindi, indispensabile il riferimento alle norme tributarie nazionali. È evidente che questa conclusione potrebbe portare a un differente approccio della Commissione europea e, in generale dell'Unione, nel contrasto alle pratiche fiscali dannose nell'Unione volute anche dal Parlamento europeo che lo ha chiarito nella risoluzione del 7 ottobre 2021 sulla riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE UE



IL SOLE 24 ORE,
25 SETTEMBRE 2019 P. 25
«Il ruling fiscale concesso dal Lussemburgo a Fiat Chrysler

Finance Europe nel 2012 è illegittimo, in quanto aiuto di Stato, e dovrà essere interamente recuperato». Così, nel settembre 2019, sentenziavano i giudici del Tribunale Ue a conferma della decisione che la Commissione Ue aveva preso nel 2015, ribadendo che quell'accordo di favore non era stato notificato e non aveva neppure rispettato la clausola di sospensione. La sentenza e la decisione della Commissione Ue sono state ieri ribaltate dalla Corte di Giustizia.



Superficie 19 %